



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

*Nell'adunanza del 7 dicembre 2020*

*composta dai magistrati:*

Salvatore PILATO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario relatore
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario

\*\*\*\*\*

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2017/19, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2018/20, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 8/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR;

VISTA la deliberazione 21/2020/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2020;

VISTA l'ordinanza presidenziale 50/2019/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 63/2020 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il magistrato relatore, Referendario Fedor Melatti;

### **FATTO**

La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2020, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Pedemonte (VI), ed in particolare:

- questionari sul rendiconto relativo all'esercizio 2017, sul bilancio di previsione 2018/20 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2018, di cui alle relative deliberazioni della Sezione delle Autonomie riportate in premessa;
- relazioni dell'organo di revisione relativi ai rendiconti, di cui all'art. 1, comma 166, della legge 266/2005;
- certificazioni del saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2017 e 2018;
- schemi di bilancio presenti nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche.

Il controllo in merito alla situazione finanziaria del Comune di Pedemonte sul Rendiconto 2017, sul Bilancio di Previsione 2018-2020 e sul Rendiconto 2018 ha richiesto uno specifico approfondimento istruttorio, di cui alla nota prot. n. 3253 del 22.06.2020 ed alla nota n. 4245 del 25.8.2020, riscontrato dall'Ente e dall'organo di revisione con note congiunte prot. n. 2353 del 22.07.2020 e n. 2555 del 05.08.2020 e n. 2895 del 10.9.2020, acquisite al prot. Cdc n. 3797 del 22.07.2020, n. 4015 del 05.08.2020 e 4556 del

14.9.2020.

Dall'esame della predetta documentazione, emerge la situazione contabile-finanziaria compendiate dalle seguenti tabelle:

### **EQUILIBRI DI BILANCIO**

Gli equilibri di bilancio dei rendiconti 2017 e 2018 sono rappresentati dalla seguente tabella:

	<b>Rendiconto 2017</b>	<b>Rendiconto 2018</b>
Equilibrio di parte corrente	66.931,08	38.809,02
Equilibrio di parte capitale	2.152,42	11.990,74
Saldo delle partite finanziarie	----	-----
<b>Equilibrio finale</b>	<b>69.083,50</b>	<b>50.799,76</b>

Si prende atto che l'avanzo è stato applicato nei limiti dell'avanzo determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione.

L'ente rispetta il saldo-obiettivo di finanza pubblica per entrambi gli esercizi, sia in sede previsionale che a rendiconto.

### **RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

	<b>Rendiconto 2017</b>	<b>Rendiconto 2018</b>
Fondo cassa	197.185,21	0,00
Residui attivi	2.003.044,45	2.419.884,76
Residui passivi	318.188,57	548.821,39
FPV	1.672.178,33	1.646.776,73
<b>Risultato di amministrazione</b>	<b>209.862,76</b>	<b>224.286,64</b>
Totale accantonamenti	19.211,91	24.638,19
<i>Di cui: FCDE</i>	<i>12.441,45</i>	<i>18.297,60</i>
Totale parte vincolata	----	7.897,03
Totale parte destinata agli investimenti	31.944,70	11.990,74
<b>Totale parte libera</b>	<b>158.706,15</b>	<b>179.760,68</b>

### **CAPACITA' DI RISCOSSIONE**

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti

dati:

	<b>Rendiconto 2017 Accertamenti (a)</b>	<b>Rendiconto 2017 Riscossioni (b)</b>	<b>% (b/a)</b>	<b>Rendiconto 2018 Accertamenti (c)</b>	<b>Rendiconto 2018 Riscossioni (d)</b>	<b>% (d/c)</b>
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	35.428,69	33.277,81	93,93%	25.352,30	24.204,15	95,47%
Tit.1 competenza	431.039,62	407.897,20	94,6%	437.312,56	416.383,15	95,2%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	100.379,89	57.676,49	57,46%	47.570,19	3.873,83	8,14%
Tit.3 competenza	79.716,97	70.846,65	88,9%	69.216,38	35.438,13	51,2%

### **SITUAZIONE DI CASSA**

	<b>Rendiconto 2017</b>	<b>Rendiconto 2018</b>
Fondo cassa finale	197.185,21	0,00
Anticipazione di tesoreria	----	133.047,55
Cassa vincolata	----	---
Tempestività dei pagamenti	26	4,88

L'organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del Tesoriere.

Al 31/12/2018 l'Ente non ha restituito totalmente l'anticipazione richiesta. L'importo non restituito ammonta a euro 112.376,17.

### **INDEBITAMENTO**

	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Debito complessivo a fine anno	138.629,03	106.783,30

L'Ente dichiara di non avere in essere operazioni di partenariato pubblico-privato e/o di finanza derivata.

Si osserva inoltre, con particolare riferimento a quanto dichiarato dall'Organo di revisione, che, per gli esercizi 2017 e 2018:

- nelle domande preliminari del questionario non sono segnalati elementi di criticità;
- la trasmissione dei dati alla banca dati BDAP non è avvenuta nei termini per il Bilancio di Previsione 2018-2020 (approvato con DCC n. 12 del 14/3/2018 ed

acquisito alla banca dati delle Amministrazioni Pubbliche in data 13/6/2018);

- la mancata acquisizione alla banca dati delle Amministrazioni Pubbliche degli schemi di Bilancio di Previsione 2017-2019, che risulta inviato in data 13.4.2017, ovvero entro i 30 giorni dall'approvazione (22.3.2017), ai sensi dell'art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016, convertito in legge 160/2016;
- il rendiconto 2017 è stato approvato con DCC n. 15 del 28.05.2018 e il rendiconto 2018 è stato approvato con DCC n. 14 del 02/05/2019, successivamente al termine di cui all'art. 227 del Tuel;
- c'è coerenza nell'ammontare del FPV iscritto nei bilanci degli esercizi 2016-2017-2018 e non si segnalano criticità in ordine alla sua contabilizzazione;
- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del TUEL, nonché la soglia stabilita dal relativo parametro di deficitarietà;
- non vi sono passività potenziali non coperte da apposito accantonamento di avanzo;
- non sono segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento;
- la spesa per il personale rispetta i vincoli sanciti dalla normativa vigente. In merito alla contrattazione integrativa, l'organo di revisione, nella propria relazione alla proposta di rendiconto 2018 dichiara che *“L'Organo di revisione non ha certificato la costituzione del fondo per il salario accessorio. L'Organo di revisione non ha rilasciato il parere sull'accordo decentrato integrativo. In caso di mancata sottoscrizione entro il 31.12.2018 l'Organo di revisione ha verificato che l'ente ha vincolato nel risultato di amministrazione le corrispondenti somme”*;
- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il principio contabile;
- gli indicatori di tempestività dei pagamenti sono pari a 26 nell'esercizio 2017 e a 4,88 nell'esercizio 2018;
- l'Ente ha adottato la contabilità economico-patrimoniale a partire dall'esercizio 2018. Ha provveduto all'aggiornamento dell'inventario.

Il Comune di Pedemonte è stato da ultimo destinatario della deliberazione n. 335/2019/PRSE che richiamava l'Ente sulla necessità di porre in essere ogni utile sforzo per mantenere costante nel corso dell'esercizio l'equilibrio di cassa, non solo finale ma, anche, di parte corrente e di parte capitale nonché sulla necessità di determinare la giacenza di cassa vincolata ad inizio anno in conformità al principio contabile applicato 4/2, par. 10, a porre in essere ogni utile sforzo sia per la corretta applicazione dei principi contabili, generali ed applicati, soprattutto in sede di determinazione delle previsioni di entrata, sia per rendere maggiormente efficiente la propria capacità di riscossione delle entrate accertate, raccomandava all'Ente di porre in essere ogni ulteriore utile sforzo per operare una rigorosa ed attenta verifica delle voci classificate nei residui passivi, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali il pagamento possa essere previsto con un ragionevole grado di certezza nonché di porre in essere tutte le azioni

necessarie per ricondurre il parametro di deficiarietà strutturale n. 4 relativo al “Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal Titolo I superiori al 40% degli impegni della medesima spesa corrente” nei limiti di legge, richiamava l’attenzione dell’Ente sulla necessità di porre in essere ogni utile azione al fine di rendere effettivo il rispetto delle tempistiche di legge per il pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all’obbligo previsto dal novellato art. 183, comma 8, TUEL, richiamava l’attenzione degli organi preposti sulla necessità di porre particolare attenzione alla corretta compilazione del questionario e di rappresentare in esso dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri e sottolinea l’importanza della correttezza e della tempestività dei flussi informativi nella BDAP e nelle altre banche dati pubbliche.

## **DIRITTO**

L’art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 prevede che “ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo”. Tale relazione (nel prosieguo “questionario”) è redatta, ai sensi del successivo comma 167, sulla base dei criteri e delle linee-guida predisposte dalla Corte dei conti (cfr. Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2018/INPR per il rendiconto 2017 e n. 12/SEZAUT/2019/INPR per il rendiconto 2018).

L’art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l’art. 148-bis (intitolato “Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali”), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell’indebitamento, dell’assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

Secondo quanto disposto dall’art. 148-bis, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza “di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno”, gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, “i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio”, nonché a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, “è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata

copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzate ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l'autonomia di regioni, province e comuni, in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria ed alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Occorre evidenziare che qualora le riscontrate irregolarità non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-bis T.U.E.L., il Collegio rinviene comunque la necessità di richiamare l'attenzione dell'Ente – in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti, segretario comunale), ognuno per la parte di competenza – affinché possano essere adottate le opportune misure di autocorrezione, di esclusiva competenza dell'Ente destinatario, atte a promuoverne l'eliminazione.

In considerazione di tutto quanto sin qui osservato, vanno richiamate le citate linee guida della Sezione delle Autonomie (in particolare le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR e le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR) ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire un'effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Per quanto sopra esposto, all'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Pedemonte si rilevano i seguenti profili.

### **Tardivo invio alla BDAP dello schema di bilancio di previsione 2018 - 2020 e tardiva approvazione rendiconti 2017 e 2018**

Si rileva la tardiva trasmissione, in data 13/06/2018, degli schemi del bilancio di previsione 2018-2020, approvato con DCC n. 12 del 14/03/2018; la trasmissione risulta quindi tardiva rispetto al termine di 30 giorni dall'approvazione previsto dall'art. 9, comma 1-*quinquies*, del D.L. n. 113/2016, convertito in legge n. 160/2016, nella formulazione vigente *ratione temporis*.

L'Amministrazione comunale e l'organo di revisione, con nota a firma congiunta prot. n. 2353 del 22.07.2020, hanno affermato che *“in data 22.03.2018 si sono concretizzati diversi tentativi di accesso a BDAP fino a segnalazione del 22.03.18 ore 16,31 e successivo tentativo del 12.04.2018 (all. c). Inoltre nei documenti salvati in server risulta altresì una prima estrazione dati del 11.04.2018 (all. d). La trasmissione è finalmente riuscita in data 13.06.2018”*.

Successivamente, a seguito di specifica richiesta istruttoria l'Amministrazione comunale e l'organo di revisione, con nota a firma 2895 del 10.9.2020, hanno affermato che *“nel periodo intercorrente dal 15.03.2018 al 13.06.2018 è stata effettuata un'assunzione per mobilità di un dipendente cat. C1 25 ore sett.li in data 16.03.2018”*.

Il Collegio accerta dunque l'avvenuta effettuazione di assunzioni in violazione del divieto di cui all'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113.

Si rileva altresì che il rendiconto 2017 è stato approvato successivamente al termine fissato dall'art. 227 del Tuel (cfr. deliberazione consiliare n. 15 del 28.05.2018). Analogo ritardo si riscontra anche per l'approvazione del rendiconto 2018 (avvenuta il 2.5.2019).

L'Ente e l'organo di revisione hanno comunque precisato che *“nel periodo intercorrente dal 30.04.2018 al 28.05.2018 l'ente non ha posto in essere alcuna assunzione”*.

### **Tempestività dei pagamenti**

Si rileva dalla Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale che l'indicatore di cui al DPCM del 22 settembre 2014 nel 2017 è stato pari a 26, mentre nel 2018 lo stesso è stato pari a 4,88.

Al riguardo l'Ente e l'organo di revisione, nella citata nota a firma congiunta del 22.7.2020, hanno affermato che *“sia per il 2017 che per il 2018 l'ente non ha pagato interessi moratori”*.

Quanto al rispetto dei termini di pagamento corre l'obbligo di ricordare che a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e, più in generale, con le regole di finanza pubblica e che la violazione dell'obbligo di accertamento di cui sopra comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Inoltre, qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione deve adottare le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Come peraltro sottolineato dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 24/SEZAUT/2016/INPR, la disciplina dell'art. 183, comma 8, del TUEL - in base alla quale i funzionari responsabili dei singoli settori dell'amministrazione devono, prima di adottare provvedimenti che comportino impegni di spesa, verificare la coerenza di questi con l'obbligatorio prospetto allegato al bilancio di previsione, accertando preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e, più in generale, con le regole di finanza pubblica - si pone, fra le altre misure, in un'ottica



funzionale al mantenimento degli equilibri programmati.

Si richiama, pertanto, l'attenzione dell'Ente sulla necessità di porre in essere ogni utile azione al fine di rendere effettivo il rispetto delle tempistiche di legge per il pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dal citato art. 183, comma 8, TUEL, nonché alla possibile esposizione dell'ente alle conseguenze risarcitorie nei confronti dei creditori.

### **Disequilibrio di parte corrente**

La costruzione degli equilibri nel bilancio di previsione 2017-2019 non rispetta quanto stabilito dall'art. 162, comma 6, del TUEL e dall'Allegato 4/1, punti n. 9.10 e n. 13.4, del d.lgs. n. 118/2011, evidenziando uno squilibrio di parte corrente pari a € -5.306,55 (cfr. quadro 8 *“Equilibrio economico-finanziario”* del certificato preventivo pubblicato dal Ministero dell'interno – Finanza locale e sezione *“Equilibri di bilancio”* presente in BDAP).

Con nota prot. n. 4245 del 25.8.2020 si è chiesta la trasmissione del prospetto approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 10 del 22/03/2017, al fine di consentire la verifica del rispetto dell'art. 162, comma 6, del Tuel.

Con nota prot. n. 2895 del 10.9.2020, l'Ente e l'organo di revisione non hanno provveduto a trasmettere il prospetto richiesto, limitandosi ad affermare che *“si è provveduto alla verifica degli equilibri nel totale e di fatto sia il totale dei primi tre titoli delle Entrate pareggiano con il titolo 1^ e il titolo 4^ della spesa come pure l'entrata titolo 4^ e titolo 6^ pareggiano con il titolo 2^ della spesa”* Nel predisporre stampa degli equilibri è stato erroneamente inserito per gli anni 2018 e 2019 l'importo di € 5.306,55 (a titolo di maggiori entrate correnti che finanziano spesa c. capitale, mentre di fatto così non è in quanto le entrate c. capitale di queste due annualità sono uguali alle spese c. capitale. Questo errore viene riportato anche nella stampa della parte riferita agli equilibri di bilancio del dup 2017-2019 allegato 2) che riportano gli stessi dati del certificato del bilancio 2017—2019”.

Il Collegio, nel rilevare che quanto affermato nella predetta nota non corrisponde ai dati presenti nella banca dati del Ministero dell'interno – Finanza locale, nonché in BDAP, e che non si è provveduto a trasmettere il prospetto richiesto, rileva dunque il mancato rispetto dell'art. 162, comma 6, del TUEL, funzionale nel complesso al monitoraggio dei conti pubblici.

### **Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità**

Relativamente al rendiconto 2017, a pagina 9 del questionario l'organo di revisione dichiara che l'Ente ha fatto applicazione del criterio semplificato, accantonando un fondo di € 12.441,45.

Il Sindaco, il revisore dei conti e il responsabile del servizio finanziario nella nota prot. 2555 del 05/08/2020, prot. Cdc n. n. 4015 del 05/07/2020 hanno affermato che *“l'importo di euro 12.441,45 è quello risultante dal calcolo procedura applicando il metodo c) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il*

*0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio”.*

Rilevato dunque che l’Ente ha applicato il metodo ordinario per la determinazione del FCDE, la Sezione richiama l’attenzione degli organi preposti sulla necessità di porre particolare attenzione alla corretta compilazione del questionario e di rappresentare in esso dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri: dovere che, giova ricordare, si accompagna alle correlate responsabilità. Raccomanda, pertanto, di verificare il dato e di porre maggiore attenzione, per il futuro, alla corretta compilazione del questionario, considerato anche che la medesima criticità è già stata rilevata nella deliberazione di questa Sezione n. 335/2019/PRSE.

### **Vincoli di cassa**

Si rileva che la cassa vincolata al 31.12.2017 ed al 31.12.2018 è pari a zero.

Al riguardo l’Ente e l’organo di revisione hanno affermato che *“per quanto riguarda la parte di entrata non si sono rilevate, per entrambi gli esercizi, entrate vincolate.*

*In merito alle parte capitale questo ente fa fronte agli investimenti programmati non ricorrendo all’indebitamento ma ricorrendo quasi esclusivamente ai finanziamenti disposti dal Fondo Comuni Confinanti con la Provincia Autonoma di Trento, per i quali a seconda delle annualità vengono disposte modalità di erogazione diversificate, nella stragrande maggioranza dei casi questo Ente si trova nella condizione di dover anticipare i fondi che vengono erogati al raggiungimento di specifiche percentuali di spesa fino alla rendicontazione finale. Nel corso dell’esercizio 2017 i pagamenti in anticipo per tale tipologia di finanziamento ammontano ad € 34.303,30 a fronte di riscossione pari a 0,00. Nel 2018 si sono rilevati pagamenti per € 572.135,48 riscossioni per € 150.000,00”.*

Il Collegio ritiene ad ogni buon conto di dover raccomandare il rispetto delle principali previsioni normative attinenti ai vincoli di cassa ed alla loro contabilizzazione, in particolare l’art. 180, comma 3, lettera d) del TUEL, in base al quale l’ordinativo d’incasso deve riportare gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti.

Allo stesso modo, l’art. 185 del TUEL impone, al comma 2, lett. i), che anche i mandati di pagamento attestino *“il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti”.*

Si richiamano altresì le linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate di cui alla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 31/2015/INPR.

### **Anticipazione di tesoreria**

Nel corso del 2018 l’Ente ha fatto ricorso ad anticipazione di tesoreria per euro 133.047,55 per n. 26 giorni, non interamente restituita al 31/12/2018 (l’importo non restituito al 31/12/2018 ammonta a € 112.376,17).

Al riguardo l’Ente e l’organo di revisione hanno affermato che *“nel corso dell’anno 2018 questo ente ha fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria per l’importo complessivo di*

€133.047,55 restituendo entro il 31.12.2018 la somma di € 20.671,38 con un importo da restituire nell'esercizio successivo pari ad € 112.376,17, (completamente restituita l'anno successivo). L'utilizzo dell'anticipazione ha avuto inizio il 11.12.2018 a seguito del pagamento a s.a. l. della ditta di Lavori pubblici per l'importo di € 265.000,00. L'anticipazione di tesoreria 2018 è stata poi chiusa nel mese di giugno 2019.

L'ente ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria anche nell'esercizio 2019 dal 03.07.19 al 18.12.2019 a seguito di rimborso da parte del F. C.C. di anticipi su oo.pp. dallo stesso fondo finanziate”.

Al riguardo si rammenta che, ai sensi dell'art. 222 del TUEL, il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, può concedere allo stesso anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente. Tale limite è stato successivamente incrementato a cinque dodicesimi dall'art. 2, comma 3-bis, del D.L. n. 4/2014, convertito in legge n. 50/2014, da ultimo fino all'anno 2022 (cfr. art. 1, comma 555, legge n. 160/2019).

Si deve, tuttavia, rimarcare come tale forma di finanziamento, ancorché rispettosa dei predetti limiti, debba costituire un'operazione eccezionale consentita per superare momentanee deficienze di cassa e non rientrare nell'ambito dell'ordinaria attività gestionale.

L'azione, soprattutto se reiterata nel tempo e per importi rilevanti, oltre a produrre un aggravio finanziario derivante dagli interessi passivi che maturano sulla somma concessa in anticipazione per il periodo di utilizzo, costituisce il sintomo di un evidente squilibrio di bilancio, in particolare della gestione di competenza, denotando l'incapacità dell'ente di riscuotere le entrate accertate in misura ragionevolmente sufficiente a provvedere con tempestività alle proprie necessità di spesa, senza ricorrere all'indebitamento.

L'anticipazione usufruita senza soluzione di continuità viene in questo modo a trasformarsi in una forma di debito di medio termine che richiede l'osservanza degli obblighi previsti dall'art. 119 della Costituzione in ordine all'utilizzo dell'indebitamento.

Appare, quindi, necessario che l'Amministrazione, valutate attentamente le cause che hanno determinato una costante carenza di liquidità, provveda ad attivare tutte le misure necessarie per limitare il ricorso alle anticipazioni di cassa, a cominciare da una pronta riscossione delle entrate accertate nel corso dell'esercizio e dei residui attivi.

### **Superamento dei parametri di deficitarietà P3 e P8**

Il ricorso all'anticipazione di tesoreria, non interamente restituita alla fine dell'esercizio, ha determinato il superamento del parametro obiettivo p3 “*Anticipazioni chiuse solo contabilmente*”, che ha assunto un valore pari a 50,4, a fronte di un valore massimo pari a zero.

Si rileva altresì il superamento, sempre relativamente all'esercizio 2018, del parametro obiettivo P8 “*Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate)*”, che ha assunto un valore pari a 29,66%, inferiore al valore minimo pari al 47%. Tale valore riflette un'insufficiente attività di riscossione che si manifesta in particolare per quanto concerne la riscossione in conto residui delle entrate di cui al Titolo

III.

Il Collegio raccomanda pertanto per i prossimi esercizi finanziari di prestare particolare attenzione ai parametri in questione.

#### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'organo di revisione, esaminato il questionario sul Rendiconto per l'esercizio 2017, sul Bilancio di previsione per gli anni 2018/20 e sul Rendiconto per l'esercizio 2018 del Comune di Pedemonte (VI):

- rileva il tardivo invio alla BDAP dello schema di bilancio di previsione 2018-2020 ed accerta l'avvenuta effettuazione di un'assunzione in violazione del divieto di cui all'art. 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito in legge n. 160/2016;
- rileva la tardiva approvazione del rendiconto 2017 e 2018;
- rileva che l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per gli esercizi 2017 e 2018 è positivo, essendo rispettivamente pari a 26 e 4,88;
- rileva il disequilibrio di parte corrente con riferimento al bilancio di previsione 2017-2019;
- rileva le discrasie di cui in motivazione nella compilazione del questionario al rendiconto 2017, richiamando l'attenzione degli organi preposti sulla necessità di porre particolare attenzione alla corretta compilazione del questionario e di rappresentare in esso dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri;
- raccomanda la corretta applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento alle modalità di contabilizzazione della cassa vincolata;
- rileva il ricorso all'anticipazione di tesoreria nel corso del 2018, non interamente restituita al termine dell'esercizio;
- rileva il superamento nel 2018 dei parametri di deficitarietà P3 e P8;
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Pedemonte (VI).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 7 dicembre 2020.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

F.to digitalmente Fedor Melatti

F.to digitalmente Salvatore Pilato

Depositata in Segreteria il 16 dicembre 2020

IL DIRETTORE DI SEGreteria

F.to digitalmente Dott.ssa Letizia Rossini